

L. 27-10-1973 n. 629
Nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai Corpi di polizia.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 ottobre 1973, n. 281.

L. 27 ottobre 1973, n. 629 [\(1\)](#).

Nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai Corpi di polizia [\(2\)](#).

[\(1\)](#) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 ottobre 1973, n. 281.

[\(2\)](#) Per le norme di attuazione della presente legge vedi il [D.M. 20 giugno 1974](#).

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

1. La pensione privilegiata ordinaria spettante, in base alle vigenti disposizioni, alla vedova e agli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato, nonché dei funzionari di pubblica sicurezza, compreso il personale del Corpo istituito con la [legge 7 dicembre 1959, n. 1083](#), deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza ad azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico, è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività, composto da tutti gli emolumenti pensionabili e dall'intero importo dell'indennità di istituto, che era percepito dal congiunto al momento del decesso, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nelle misure stabilite per i pensionati [\(3\)](#).

La pensione privilegiata ordinaria spettante, in mancanza della vedova e degli orfani, ai genitori e ai collaterali è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul trattamento complessivo di cui al precedente comma.

[\(3\)](#) La Corte costituzionale, con [sentenza 3 luglio 1987, n. 266](#) (Gazz. Uff. 22 luglio 1987, n. 30 - Serie speciale), ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'*art. 1, comma primo, della L. 27 ottobre 1973, n. 629*, riprodotto nell'*art. 93, comma sesto, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092*, nella parte in cui

limita il trattamento di pensione privilegiata, ivi previsto, ai soli dipendenti deceduti in attività di servizio.

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

2. Le disposizioni del precedente articolo 1 si applicano, a domanda degli aventi diritto, anche per gli eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge e hanno effetto dal 1° gennaio 1974.

Il trattamento speciale di pensione di cui all'art. 1 sarà riliquidato in relazione alle variazioni nella composizione del nucleo familiare e ai miglioramenti economici attribuiti a personale in attività di servizio in posizione corrispondente a quella del dipendente ⁽⁴⁾.

[\(4\)](#) Vedi, anche, l'art. 2, [L. 12 agosto 1982, n. 570](#).

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

3. La misura della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia, vittime del dovere, di cui alla [legge 22 febbraio 1968, n. 101](#) ⁽⁵⁾, è elevata a lire 10.000.000 ⁽⁶⁾.

Per vittime del dovere ai sensi del precedente comma s'intendono i soggetti di cui all'art. 1 della presente legge deceduti nelle circostanze ivi indicate nonché quelli deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso ⁽⁷⁾.

[\(5\)](#) Recante norme sulla rivalutazione della misura della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle Forze di polizia caduti vittime del dovere e del contributo funerario a favore dei familiari del personale del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza deceduti in attività di servizio.

[\(6\)](#) Vedi, anche, la [L. 28 novembre 1975, n. 624](#). L'elargizione è stata elevata a 100 milioni dall'art. 2, [L. 13 agosto 1980, n. 466](#), e ad euro 200.000 dall'art. 2, [D.L. 28 novembre 2003, n. 337](#).

(7) Comma aggiunto dall'*art. 1, L. 13 agosto 1980, n. 466*, fermo restando le disposizioni di cui alla *L. 28 novembre 1975, n. 624*. Vedi, anche, l'*art. 10, L. 13 agosto 1980, n. 466*, nel testo modificato dalla *L. 4 dicembre 1981, n. 720*.

4. Le modalità di attuazione della presente legge saranno stabilite con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la difesa.